

Associazione culturale e di promozione sociale "alla memoria di Domenico Curcio" Ente del Terzo SettoreFINALITA' E STRUTTURA

Art. 1) È costituita l'associazione culturale non lucrativa Ente del Terzo Settore, denominata:

"Associazione culturale e di promozione sociale 'alla memoria di Domenico Curcio' Ente del Terzo Settore" in breve anche "ACPS alla memoria di 'Domenico Curcio' ETS". Il rapporto associativo è costituito in ottemperanza al dettato normativo previsto dall'Art. 36 Capo II del Codice civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore"). L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, individuate dall'articolo 3), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Al fine di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore, l'Associazione si propone di iscriversi nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Si obbligherà inoltre ad iscrivere nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalla normativa vigente. L'Associazione si vincola a qualificarsi "Ente del Terzo Settore" o ad utilizzare l'acronimo "ETS" solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2) Per le finalità di cui agli artt. 14-16 del C.C., l'Associazione ha sede in Cressa (NO), all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione al registro dell'anagrafe tributaria. È facoltà dei Soci deliberare il trasferimento della Sede e/o deliberare l'istituzione di sedi secondarie, rappresentanze stabili o temporanee, recapiti permanenti e/o temporanei volti a migliorare l'organizzazione e il funzionamento delle attività dell'Associazione, sia sul territorio Nazionale che all'estero.

Art. 3) L'Associazione avrà durata sino al trentuno dicembre duemila novanta. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, individuate dall'articolo 3), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Al fine di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore, l'Associazione si propone di iscriversi nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Si obbligherà inoltre ad iscrivere nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalla normativa vigente. L'Associazione si vincola a qualificarsi "Ente del Terzo Settore" o ad utilizzare l'acronimo "ETS" solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'Associazione avrà durata sino al trentuno dicembre duemila novanta. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale come meglio specificate nei punti appresso, in forma di azione su base volontaria o di erogazione gratuita di beni, servizi o danaro o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione non procede ad alcuna distribuzione di utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. L'Associazione è autonoma ed amministrativamente indipendente. Essa è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci. Essa è apolitica e aconfessionale, non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socioeconomiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo finalizzato alla promozione sociale e culturale. Inoltre, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via

esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

L'associazione potrà anche esercitare, in accordo alle indicazioni e nelle limitazioni imposte dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale elencate precedentemente, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. Inoltre, l'associazione potrà esercitare, in accordo alle previsioni e limiti dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione potrà anche esercitare, in accordo alle indicazioni e nelle limitazioni imposte dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale elencate precedentemente, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. Inoltre, l'associazione potrà esercitare, in accordo alle previsioni e limiti dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art.4) L'Associazione, oltre a quanto specificato al punto 3), avrà come scopo la valorizzazione del tessuto sociale e del patrimonio culturale del comune di Cressa (NO), del comune di Nocera Terinese (CZ), della provincia di Novara, della provincia di Catanzaro, nonché la valorizzazione della cultura sia in ambito nazionale che internazionale; in particolare, ha come scopo quello di valorizzare la crescita sociale nell'ambito artistico, culturale, scolastico, didattico e divulgativo per tramandare la memoria dell'imprenditore Sig. Domenico Curcio, attivo nell'ambito culturale, artistico e imprenditoriale (nel settore dell'autotrasporto nazionale ed internazionale), tramite tutte le attività che prevedano l'ideazione, lo sviluppo e l'organizzazione di eventi culturali, la promozione di attività culturali, artistiche e ricreative aventi particolare rilievo culturale o sociale e con ricadute in ambito imprenditoriale, incluse tutte le attività che rappresentino uno stimolo alla crescita, anche editoriali, per raggiungere ed ottenere la promozione della scolarizzazione, dell'attività scolastica, didattica, culturale e sociale, con l'obiettivo di diffonderla in ogni possibile forma e di creare le condizioni economiche, anche tramite contributi, sovvenzioni e borse di studio, per facilitare l'accesso agli studi, alla cultura e alla socialità nell'ambito dei distretti territoriali ove il Sig. Domenico Curcio ha sviluppato i propri legami famigliari, imprenditoriali e di connessione con le rappresentanze del territorio. Inoltre, ha come scopo la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza, nonché la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. Ad ulteriore precisazione delle volontà finora manifestate, senza pretesa di esaustività, gli scopi Associativi si sviluppano come segue:

- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di attività didattiche, scolastiche, culturali, artistiche o ricreative, del tempo libero, ambientali, educative e di valorizzazione sociale;
- promuovere lo sviluppo e l'organizzazione (e qualunque attività annessa o inerente) di attività didattiche, scolastiche, culturali, concerti musicali, attività culturali, artistiche e ricreative in ambito musicale e ambientale, di valorizzazione della cultura (anche a valenza sociale) quando siano qualificanti per l'individuo e la collettività, in particolare promuovendo anche la storia dell'imprenditoria nel comune di nascita del Sig. Domenico Curcio, nel comune dove ha svolto la propria attività imprenditoriale, anche a nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale; tali attività saranno rivolte alla valorizzazione, conoscenza e promozione dei valori sociali legati all'imprenditorialità, alla didattica, all'insegnamento ed anche alla cultura musicale, in particolare con l'obiettivo di sviluppare la tutela dei diritti fondamentali per l'uomo legati alla libera imprenditorialità ed espressione, anche musicale, nonché la tutela dei diritti civili, sociali, politici, dei consumatori e degli utenti delle menzionate attività di interesse generale;
- promuovere la diffusione della cultura, della didattica e della scolarizzazione, anche con l'obiettivo di divulgare i principi della non-violenza, avendo cura di promuovere anche i valori di tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici in genere, per favorire i contatti fra i singoli individui, enti privati e pubblici nonché altre Associazioni aventi finalità analoghe;

- favorire le relazioni interpersonali in luoghi di lavoro e di incontro, anche tramite l'istituzione di centri per la cultura o di aggregazione, anche già costituiti, al fine di facilitare l'assolvimento della funzione sociale di maturazione e crescita dell'individuo nell'ambito imprenditoriale con i risvolti positivi sulla collettività e il territorio circostante, attraverso la divulgazione della promozione culturale verso l'ambiente e l'imprenditoria, in qualunque forma esse siano rappresentabili in connessione all'ambito culturale regionale, nazionale o internazionale;
- promuovere la realizzazione o la costituzione di strutture per la valorizzazione dell'attività scolastica, didattica, culturale, artistica, ricreativa, del tempo libero, ambientale, educativa e per la valorizzazione sociale, quando siano qualificanti per l'individuo e la collettività, sia attraverso raccolte collettive di fondi tra gli associati e terzi, sia attraverso la gestione di strutture e/o impianti (sia proprietà che di terzi) da adibire alle attività come sopra specificate;
- promuovere l'arricchimento delle qualità didattiche, scolastiche e culturali degli Associati, sviluppando temi di interesse culturale collegati alle rappresentazioni regionali, nazionali o internazionali, che rappresentino un volano positivo per lo stile e la qualità di vita degli associati e dei terzi;
- promuovere il massimo coinvolgimento e la partecipazione degli associati nella vita comunitaria e nelle attività scolastiche, didattiche e culturali legate in particolare al territorio piemontese e calabrese, favorendo la realizzazione di progetti e interessi aventi valenza culturale per la collettività;
- promuovere la realizzazione e l'organizzazione di iniziative didattiche, scolastiche e culturali, anche tramite promozioni e cooperazioni a livello locale, nazionale, internazionale, rivolti a favorire la conoscenza della cultura regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere l'integrazione sociale e culturale nel territorio della regione Piemonte e Calabria, nonché sviluppare, in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, l'organizzazione di iniziative culturali rivolte alla raccolta di risorse da destinare alla realizzazione degli scopi sociali, per il sostentamento delle proprie attività, nonché per il sostegno di soggetti fragili e vittime di violenza;
- promuovere l'organizzazione di convegni, seminari ed eventi di divulgazione in ambito scolastico, didattico e culturale, con particolare riguardo verso quella connessa alla regione Piemonte e Calabria;
- promuovere il soddisfacimento delle esigenze culturali, di conoscenza, di formazione, di intrattenimento e di ricreazione dei soci in relazione alle tematiche elencate nei punti precedenti;
- promuovere la realizzazione e l'organizzazione di iniziative didattiche, scolastiche e culturali con eventuale caratteristica (non principale) commerciale, al solo fine di sostenere le attività istituzionali; tali iniziative avranno carattere meramente residuale rispetto alle attività istituzionali svolte, in quanto l'Associazione non persegue alcuno scopo lucrativo diretto o indiretto, con espresso divieto di distribuzione di utili verso gli associati, sia direttamente che indirettamente. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. Solo in caso di particolare necessità potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati;
- promuovere studi culturali per raccolte, pubblicazioni, realizzazioni editoriali in genere (anche on line), siano esse periodiche che non periodiche;

- promuovere l'organizzazione di manifestazioni didattiche, scolastiche, culturali ed artistiche, quali concerti, rassegne e simili, valorizzando l'elemento di divulgazione legato alla cultura, anche attraverso la pubblicazione degli atti dei concerti, rassegne, convegni, seminari, studi, ricerche e ogni genere di incontro eventualmente organizzato;
- promuovere la realizzazione di fonoteche, biblioteche, videoteche, nastroteche, tavole rotonde, dibattiti, mostre, proiezioni di concerti e film, cortometraggi a documentari musicali, eventualmente proponendosi per la gestione diretta di tali iniziative e attività;
- promuovere l'organizzazione di attività culturali legate al teatro e/o iniziative musicali legate alla letteratura, aventi per oggetto anche il patrimonio musicale e culturale regionale, nazionale e/o internazionale, nonché tutto quanto possa favorire un positivo confronto culturale fra le diverse discipline e campi di interesse;
- promuovere la realizzazione e l'organizzazione di iniziative culturali per l'avviamento o attuazione di rapporti di scambio con Enti (di natura Pubblica o Privata) al fine di gestire, utilizzare, creare e/o riadattare spazi e impianti per attività culturali, sociali, ricreative, o aventi valenza umanitaria, nonché qualunque attività e iniziativa rivolta al miglioramento e all'incremento della qualità della salute, della cultura e del turismo verso i soci, loro congiunti e verso terzi. Si elencano, al solo scopo esplicativo e senza esaustività, alcune delle attività da promuovere tra le seguenti: attività di collaborazione per lo sviluppo di progetti in ambito culturale e ricreativo, anche a valenza sociale, attività legate a manifestazioni culturali, turistiche, attività ricreative e sociali, attività di valorizzazione del patrimonio turistico/culturale locale, nazionale ed internazionale, con particolare attenzione verso la promozione delle regioni Piemonte e Calabria;
- promuovere la realizzazione e l'organizzazione di tutte le attività connesse, accessorie o diversamente qualificate per natura rispetto a quelle sopra elencate, integrative rispetto alle stesse e svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nel pieno rispetto dei termini dello Statuto e delle vigenti normative.

Per le finalità fin qui menzionate, l'Associazione potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, nonché intrattenere rapporti finanziari con Istituti di Credito e Assicurativi. L'Associazione potrà inoltre operare attraverso l'allestimento, gestione, realizzazione di punti di ristoro, bar e mense, sia in occasione di manifestazioni temporanee che di eventi organizzati (con qualunque attività annessa o connessa allo scopo), sia stabilmente, nonché esercitare attività commerciali occasionali inerenti, unicamente al fine di sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione, avendo cura di rispettare le vigenti normative in ambito amministrativo, commerciale e della salute dei lavoratori (qualora impiegati). L'Associazione si propone di instaurare qualunque rapporto avente natura economica o giuridica, utile a conseguire il miglioramento e lo sviluppo dell'efficienza del proprio operato. Fin d'ora l'Associazione si riserva la possibilità di delegare la gestione di particolari e ben definiti ambiti operativi, legati all'ordinaria o alla straordinaria amministrazione, sia ai singoli associati che ai componenti dell'organo direttivo, fin anche a soggetti esterni, esperti in tale ambito e a tale scopo opportunamente individuati dall'organo direttivo. L'associazione non dispone limitazioni o discriminazioni in relazione all'ammissione degli aspiranti associati e non prevede la trasferibilità della quota associativa. L'associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso l'invito rivolto a terzi per l'erogazione di donazioni, lasciti e contributi, escluso sin d'ora ogni sinallagma. L'associazione ha come ulteriore scopo il miglioramento psico-morale della collettività dei Soci, sviluppando i presupposti per una corretta convivenza sociale, promuovendo anche principi culturali legati alla musica, in connessione al territorio e agli usi e consuetudini locali. L'Associazione ha come obiettivo quello di creare i presupposti per il raggiungimento delle più alte eccellenze in ambito culturale, anche nell'ambito della formazione musicale e culturale individuale o collettiva. L'Associazione si propone inoltre come riferimento culturale per l'arricchimento delle qualità di vita fra gli associati e verso i terzi. Essa, per suo

stesso tramite, auspica il coinvolgimento e la partecipazione alla vita comunitaria circostante da parte dei propri associati, al fine di favorire la realizzazione di interessi aventi valenza collettiva, anche tramite la realizzazione ed organizzazione di iniziative musicali, studi, promozioni e cooperazioni a livello locale, nazionale, internazionale rivolti a favorire l'integrazione sociale, culturale, ricreativa, e del tempo libero sia per gli associati che per i terzi. L'Associazione ha inoltre come obiettivo quello di sviluppare progetti in ambito culturale, con attività legate a manifestazioni anche di natura musicale e ricreativa e di valorizzazione del patrimonio culturale locale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione si conforma ai seguenti principi ispiratori:

- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Ente non Commerciale ed Ente del Terzo Settore.

I SOCI

Art. 5) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Ogni socio si impegna a contribuire alla realizzazione degli obiettivi e al raggiungimento delle varie finalità dell'associazione, ad osservare le disposizioni del presente statuto, nonché dei regolamenti, delibere, circolari espresse dagli organi statutari a questo compito preposti.

Art. 6) L'aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo richiesta scritta per l'ammissione, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- apposita dichiarazione di "conoscenza ed accettazione integrale" del presente Statuto nonché degli eventuali regolamenti deliberati;

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla richiesta, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. I riferimenti alla deliberazione di ammissione del Socio saranno annotati, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo, entro il medesimo termine, deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, le somme sino a quel momento erogate assumeranno natura di contributo quale erogazione liberale. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. È fatto espresso divieto della rivalutazione della quota sociale versata.

Art. 7) Tutti i soci hanno il dovere e il diritto di partecipare alla vita associativa, con obbligo di collaborare nel massimo delle loro disponibilità allo sviluppo degli scopi istituzionali.

Art. 8) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. Gli Associati hanno il dovere di diffondere e promuovere il buon nome dell'Associazione sia in ambito Culturale che Sociale.

Art. 9) La qualità di socio si perde per morte, recesso, espulsione o protratta morosità. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di certa gravità all'associazione può essere espulso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere notificata all'associato entro sessanta giorni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, la quale avrà decorrenza dalla data di ricezione, il quale dovrà prontamente annotarla nel Libro dei Soci. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. La qualifica di Socio è persa per protratta morosità allorquando, trascorso il sessantesimo giorno dalla delibera dell'organo direttivo che determina l'importo della quota associativa per l'anno sociale in corso, il soggetto non abbia provveduto ed effettuare il versamento nelle casse sociali. L'espulsione del socio per morosità non necessita di delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Qualora i Soci lo richiedano, è nominato anche l'organo di controllo avente unicamente funzioni interne. Per scelta dei Soci o qualora le Legge lo preveda, la nomina dell'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, dovrà essere effettuata verso soggetti non appartenenti all'organo direttivo.

L'ASSEMBLEA

Art. 13) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto/bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 14) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica ovvero affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi, in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun Socio, in caso di impedimento alla partecipazione all'Assemblea, ha diritto a farsi rappresentare da altro Socio, attraverso l'attribuzione di apposita delega. Ciascun Socio non potrà rappresentare altri Soci in occasione di ciascuna convocazione. L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata su iniziativa di almeno il trenta per cento dei soci in regola con gli obblighi di versamento alla data d'invio della comunicazione. La comunicazione dovrà indicare, a pena di inefficacia, gli elementi di cui al precedente Art. 14 oltre all'elenco dei Soci che l'hanno promossa. L'invalidità della convocazione per mancanza degli elementi essenziali dovrà essere eccepita da parte dei Soci, del Consiglio Direttivo e/o di qualunque interessato in sede di apertura dei lavori assembleari.

Art. 16) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un tempo congruo. Ai fini della Costituzione Assembleare e delle delibere adottate è salva la previsione dell'Art. 2479-bis del C.C.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria dei Soci approva annualmente il rendiconto/bilancio, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni sette anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di nove, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 18). L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un tempo congruo.

Art. 19) Per favorire la partecipazione del massimo numero di Soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni sette anni. Esso è composto da un minimo di tre membri a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente, che ne sono membri di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno poi incaricati un segretario e un tesoriere. Il Presidente è incaricato della rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi. Una parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo potranno essere delegati al singolo componente dello stesso, avendo cura di trascrivere l'apposita delibera nel libro delle decisioni di tale organo. Il Tesoriere sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente alla bozza di bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;

- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare la gestione di particolari e ben definiti ambiti operativi, legati all'ordinaria o alla straordinaria amministrazione, sia ai singoli associati che ai componenti dell'organo stesso, oppure anche a soggetti esterni, ritenuti esperti in tale ambito e a tal scopo opportunamente individuati e incaricati dal medesimo. I regolamenti promossi e deliberati dal Consiglio Direttivo integrano direttamente le norme Statutarie, obbligando gli associati a conformarsi al loro contenuto sin dalla data di pubblicazione della delibera.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Hanno la possibilità di ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, purché siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, salvo diversa decisione del consiglio. Il componente del Consiglio Direttivo che, salvo giustificate ragioni, non interviene a più di tre riunioni di Consiglio consecutive viene dichiarato decaduto dalla sua funzione. Il Consiglio Direttivo provvede a soddisfare nel modo più ampio possibile tutte le volontà deliberate in sede di Assemblea dei Soci, in accordo alle volontà di libera espressione e democraticità garantite dal presente Statuto.

Art.23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È inizialmente eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni sette anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 24) Nei casi di urgenza, per evitare o prevenire un danno in capo all'Associazione, il Presidente può esercitare immediatamente i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima convocazione utile.

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Art. 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.27) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria perché provveda al reintegro dell'Organo, entro trenta giorni dall'evento che lo ha causato. Per il tempo necessario alla convocazione, il Presidente o il Consigliere più anziano cura l'ordinaria amministrazione ed è incaricato della rappresentanza dell'Associazione.

Art. 29) Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea di eleggere uno o più Soci Onorari, proponendo quei Soci che si siano distinti particolarmente nella vita associativa e non riconoscendo a tale carica, avente natura esclusivamente onorifica, alcun diritto particolare diverso da quelli riconosciuti ai Soci.

Art. 30) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato su iniziativa dei Soci. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, possono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico. Qualora nominato, l'organo di controllo dura in carica per sette esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; inoltre, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Inoltre, l'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi ed erogazioni liberali ricevute per il sostegno delle attività istituzionali versati dai soci o dai terzi, nonché da eventuali entrate di carattere straordinario o commerciale, da eventuali contributi e liberalità di altri enti privati, persone o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, a qualsiasi titolo pervenuti. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci. Essi dovranno essere destinati al raggiungimento dei fini istituzionali. In caso di scioglimento dell'Associazione e successiva liquidazione, l'avanzo residuale dovrà essere destinato dal liquidatore nominato secondo le Leggi dello Stato, se ammesso dalla normativa verso una o più Associazioni o Enti del Terzo Settore aventi finalità analoga, nonché che siano prive di qualsiasi finalità lucrativa, diretta o indiretta. In ogni

caso, la devoluzione del patrimonio di liquidazione dovrà seguire le indicazioni degli organi competenti. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 33) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea regolarmente convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

SCIoglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi del precedente Art. 32).

NORME FINALI

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alle previsioni normative del Codice civile.

Art.36) Per ogni controversia dovesse insorgere tra i Soci, essi si obbligano a non adire per vie legali per la risoluzione: tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio di un arbitro unico, che sia socio dell'associazione, scelto dal Presidente dell'Associazione o da un Associato, secondo equità.

All'arbitro unico saranno demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. Esso dovrà operare in forma irrituale e dovrà pronunciarsi in ogni caso non oltre duecento giorni dalla Convocazione. I Provvedimenti che possono essere adottati sono quelli previsti dallo Statuto o dall'eventuale regolamento di disciplina, approvato dall'assemblea dei soci.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di leggi vigenti.